



COMUNE DI TEGLIO VENETO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 dell'11.02.2019

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16 del decreto legge 23 ottobre 2018 n.119 ,convertito con Legge 17/12/2018 n.136, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*

1.Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 ottobre 2018 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di TEGLIO VENETO per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TASI, TARES,TARI
- b) la Società ASVO Spa, per quanto attiene alla TARI

Articolo 3 – *Termini e modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – *Importi dovuti*

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
 - a) Il 100% del valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'art.12 del D.Lgs.546/31.12.1996;

- b) Il 90% del valore della controversia nel caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado;
- c) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto [*o eventualmente gli interessi di mora previsti nel regolamento sulla riscossione coattiva, in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento*]

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a) del 40% del valore delle controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento (15%) del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto (24.10.2018) e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al punto 1 art.3, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

5. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione (*o dell'ingiunzione di pagamento*) rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.

6. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
7. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
8. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
9. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
10. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione (*o dell'ingiunzione di pagamento*), il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (*o dell'ingiunzione di pagamento*).

Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è previsto il pagamento rateale nella misura definita dall'art.6 – comma 6 – del D.Lgs.119/23.10.2018.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – *Diniego della definizione*

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.